

Publicato il 09/06/2022

N. 00553/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2022, proposto da
Acqua Novara VCO s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Martorana, Lucio Di Cicco e
Simone Ambrogi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e domicilio fisico eletto presso lo studio Ilaria Del Carretto Di Saluzzo in
Torino, via Cernaia n. 24;

contro

Comune di Arona e San Marco s.p.a., non costituiti in giudizio;

nei confronti

dell'Autorità d'Ambito n.1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", non
costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria del Comune di Arona nella parte in

cui consente l'applicazione del **canone unico** alle occupazioni temporanee di suolo da parte di Acqua Novara VCO s.p.a. nell'esercizio del servizio idrico integrato;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Arona n. 3 del 7 gennaio 2021;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Arona n. 28 del 24 maggio 2021;
- della comunicazione prot. n. IN/12732 del 9 marzo 2022 con cui la società San Marco s.p.a. ha chiesto ad Acqua Novara VCO s.p.a. il pagamento del **canone unico** per l'occupazione di suolo pubblico nell'anno 2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Acqua Novara VCO s.p.a., gestore del servizio idrico integrato nelle province di Novara e Verbania Cusio Ossola (VCO), ha impugnato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (in breve, **canone unico** patrimoniale o CUP) del Comune di Arona, nella parte in cui estende l'applicazione del predetto canone alle occupazioni delle infrastrutture idriche di proprietà comunale. La ricorrente ha altresì impugnato l'avviso di accertamento esecutivo emesso dall'agente della riscossione (San Marco s.p.a.) per il pagamento del canone dovuto, oltre a sanzioni e interessi, per la somma complessiva di euro 30.502,00.

2. La causa viene definita all'esito della camera di consiglio tenutasi per la trattazione della domanda cautelare formulata dalla ricorrente, sussistendo i presupposti di cui all'art. 60 cod. proc. amm.

3. Come rilevato d'ufficio all'udienza di discussione *ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm.*, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, spettando al giudice ordinario la cognizione delle controversie attinenti al pagamento dei canoni concessori, tra i quali deve farsi rientrare anche il CUP, introdotto dall'art. 1, co. 816-836, l. 160/2019 in sostituzione – per gli aspetti relativi all'occupazione di suoli pubblici – del COSAP (cfr. T.A.R. Bari, Sez. III, 17 febbraio 2022, n. 260; cfr., in relazione al COSAP, Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64).

A diverse conclusioni non conduce il carattere impositivo dell'atto impugnato. L'art. 1, co. 792, l. 160/2019 ha previsto l'utilizzo del cd. avviso di accertamento esecutivo sia per i tributi sia per le «*entrate patrimoniali*» degli enti locali. Benché la pretesa economica possa essere realizzata dal Comune in via diretta e senza l'intermediazione di un giudice, l'avviso di accertamento non costituisce un provvedimento amministrativo, ossia un atto di esercizio della funzione di amministrazione attiva, rimanendo un atto espressivo di una pretesa patrimoniale, sebbene escutibile coattivamente dall'amministrazione. La sussistenza della giurisdizione ordinaria è del resto confermata dal richiamo, compiuto dallo stesso art. 1, co. 792, l. 160/2019, all'art. 32 d.lgs. 150/2011, che disciplina l'opposizione, da espletarsi dinanzi al giudice ordinario, all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

4. Sussiste, viceversa, la giurisdizione amministrativa in relazione all'impugnazione dell'atto regolamentare.

5. Nel merito, la ricorrente sostiene che tale Regolamento violerebbe il principio di gratuità della concessione delle infrastrutture idriche (art. 153 d.lgs. 152/2006) e i commi 816-836 dell'art. 1 l. 160/2019 (che nulla prevedono riguardo al servizio idrico integrato), nonché il principio di ragionevolezza e buon andamento, poiché siffatta imposizione patrimoniale comprometterebbe l'esercizio della manutenzione delle infrastrutture idriche da parte del gestore del servizio.

6. La doglianza è infondata.

È indubitabile l'esistenza di un principio di gratuità della messa a disposizione dell'infrastruttura idrica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2016, n. 2927). Tale principio è espresso all'art. 153 d.lgs. 152/2006, in forza del quale «*[l]e infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare*».

Tuttavia, come invero ammesso dalla stessa ricorrente, il Regolamento non contiene una disposizione che preveda l'applicazione del CUP alle concessioni delle infrastrutture idriche.

Tale non può considerarsi neppure l'art. 32 del Regolamento, nella parte in cui stabilisce che «*[p]er le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (per i comuni oltre 20.000 abitanti 1,00)*». La norma, infatti, è meramente replicativa dell'art. 1, co. 831, l. 160/2019 e va intesa come riferita alle occupazioni di beni pubblici (ad esempio il sottosuolo di un fondo demaniale attraversato da una condotta idrica) diversi dalle infrastrutture idriche di proprietà comunale, per le quali vale, in applicazione del principio di specialità, la previsione di gratuità di cui all'art. 153 d.lgs. 152/2006.

Giacché, dunque, l'assetto regolamentare non si pone in frizione con le norme sovraordinate, il ricorso deve essere *in parte qua* respinto.

7. Nulla deve disporsi in punto di spese, stante la mancata costituzione delle controparti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, limitatamente all'impugnazione dell'avviso di accertamento e, nel resto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Valentina Caccamo, Referendario

Martina Arrivi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Martina Arrivi

IL PRESIDENTE
Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO